

# **Regione Lazio**

## **DIREZIONE SALUTE E POLITICHE SOCIALI**

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 7 settembre 2016, n. G10000

**Concorso straordinario per le sedi farmaceutiche della Regione Lazio - Assegnazione con riserva della sede farmaceutica n. 10 del Comune di Formia (LT)**

Oggetto: Concorso straordinario per le sedi farmaceutiche della Regione Lazio – Assegnazione con riserva della sede farmaceutica n. 10 del Comune di Formia (LT)

## **IL DIRETTORE REGIONALE SALUTE E POLITICHE SOCIALI**

Su proposta del Dirigente dell'Area Risorse Farmaceutiche;

### **VISTI**

- il Regolamento Regionale del 16.04.2015 n. 3, recante le Modifiche al Regolamento Regionale 06.09.2002 n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale);

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 723 del 14.12.2015, con la quale è stato conferito al Dottor Vincenzo Panella l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali;

**CONSIDERATO** che, con l'art. 11 del D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni nella Legge 24.03.2012 n. 27 (e novellato dalla L. n. 135/2012), è stato previsto e disciplinato il concorso straordinario, per soli titoli, per l'assegnazione di sedi farmaceutiche;

**RILEVATO** che, al fine di rendere uniformi e trasparenti le modalità di espletamento delle procedure concorsuali e assicurare l'interscambio, la tempestiva diffusione delle informazioni e l'economicità del processo, le Regioni e il Ministero della Salute hanno convenuto di realizzare una piattaforma tecnologica ed applicativa, unica a livello nazionale, per lo svolgimento dell'indicato concorso;

**TENUTO CONTO** che, ai sensi del citato art. 11 del D.L. 1/2012, con determinazione dirigenziale n. B07698 del 18.10.2012 (come modificata con determinazione n. B09006 del 20.11.2012), la Regione Lazio ha indetto, poi, il concorso pubblico straordinario per titoli per l'assegnazione delle n. 274 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nel territorio regionale;

**TENUTO CONTO**, altresì che, in osservanza della normativa in materia, le sedi farmaceutiche oggetto della procedura indetta dalla Regione sono state previamente individuate con atti dei singoli Comuni ricadenti nel territorio regionale;

**CONSIDERATO** che, nel termine fissato dal predetto D.L. 1/2012, vale a dire dal 13.11.2012 al 12.12.2012 sono state presentate per le sedi della Regione Lazio, mediante la piattaforma

informatica del Ministero della Salute, n. 2449 domande di partecipazione, proposte sia in forma singola che associata, così come consentito dal medesimo D.L.;

**CONSIDERATO**, altresì, che, con determinazione n. B09482 del 12.12.2012, è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso, la quale ha avviato i lavori in data 06.03.2013 e li ha ultimati in data 16.06.2014, come da nota del 16.06.2014 di trasmissione dei relativi verbali all'Area Risorse Farmaceutiche;

**PRESO ATTO** che i lavori della commissione giudicatrice hanno subito una considerevole durata, stante la necessità sia di verificare la completezza delle numerose domande, sia di valutare i titoli dei singoli candidati anche quali partecipanti in forma associata;

**TENUTO CONTO**, poi, che, sin dalle fasi di avvio del concorso, sono stati proposti nei confronti della Regione Lazio, sia da coloro che hanno partecipato alla procedura, sia da estranei alla stessa ma titolari di altre sedi farmaceutiche, una serie di ricorsi dinanzi al giudice amministrativo finalizzati a contestare la scelta delle sedi operata dai Comuni;

**CONSIDERATO**, infatti, che, in merito alla citata Determinazione n. B07698 del 18.10.2012 e ss.mm.ii., sono stati instaurati i seguenti giudizi (di cui si indica anche il relativo stato):

- a) Tar Lazio - R.G. 5993/2012 - Contestazione istituzione di n. 5 farmacie nel comune di Guidonia Montecelio, con particolare riferimento all'individuazione della sede – zona Bivio di Guidonia (respinta la richiesta di sospensione del provvedimento con ordinanza n. 347/2013 del 25.01.2013 – non ancora fissata l'udienza per la discussione del merito della causa)
- b) Tar Lazio - R.G. 5995/2012 – Contestazione istituzione di n. 5 farmacie nel comune di Guidonia Montecelio, con particolare riferimento all'individuazione della sede n. 25 (respinta la richiesta di sospensione del provvedimento con ordinanza n. 350/2013 del 25.01.2013 – non ancora fissata l'udienza per la discussione del merito della causa)
- c) Tar Lazio - R.G. 5996/2012 – Contestazione istituzione di n. 3 farmacie nel comune di Tivoli, con particolare riferimento all'individuazione della sede n. 17 (respinta la richiesta di sospensione del provvedimento con ordinanza n. 361/2013 del 25.01.2013– non ancora fissata l'udienza per la discussione del merito della causa )

- d) Tar Lazio - R.G. 5985/2012 – Contestazione istituzione di n. 4 farmacie nel comune di Fiumicino, con particolare riferimento all’individuazione della sede in località Palidoro Stazione-Ospedale Bambino Gesù non ancora fissata l’udienza per la discussione del merito della causa
- e) Consiglio di Stato – R.G. 9342/2013 Appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza n. 3828/2013 del Tar Lazio che ha rigettato il ricorso relativamente all’individuazione della sede effettuata dal Comune di Fiumicino: non ancora fissata l’udienza.
- f) Tar Lazio - R.G. 5337/2012 e R.G. 652/2013 – Contestazione istituzione della terza sede farmaceutica nel comune di Soriano nel Cimino (rinuncia alla sospensione del provvedimento da parte dei ricorrenti - udienza di merito fissata al 28.02.2017)
- g) Tar Lazio - R.G. 16367/2014 - Contestazione istituzione della terza sede farmaceutica nel comune di Soriano nel Cimino (non richiesta la sospensione del provvedimento – udienza di merito fissata al 28.02.2017)
- h) Tar Lazio - R.G. 491/2013 – Contestazione individuazione della sede farmaceutica di Roma n. 830 (respinta la richiesta di sospensione del provvedimento con ordinanza n. 815/2013 del 16.02.2013 – udienza di merito fissata al 28.02.2017)
- i) Tar Lazio - R.G. 284/2013 – Contestazione individuazione delle sedi farmaceutiche di Albano Laziale (n. 11) e Ariccia (n. 6) (sospeso il giudizio con ordinanza n. 1737/2013 del 14.02.2013 – udienza di merito fissata al 28.02.2017)
- j) Tar Lazio - R.G. 618/2013 . Contestazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio all’interno della Regione Lazio (respinta la richiesta di sospensione del provvedimento con ordinanza n. 792/2013 del 15.02.2013 – udienza di merito fissata al 28.02.2017);

**TENUTO CONTO** che, sempre in fase di avvio della predetta procedura, sono stati proposti, avverso la precitata Determinazione n. B07698 del 18.10.2012 e ss.mm.ii., i seguenti ulteriori ricorsi dinanzi al giudice amministrativo (alcuni dei quali, ad oggi, in fase di appello), volti a contestare, invece, la tipologia del provvedimento adottato dai Comuni per la scelta delle sedi (nella specie, è stato contestato lo strumento della Deliberazione di Giunta Regionale):

- a) Tar Lazio, Sez. Latina - R.G. 652/2015 – Contestazione Deliberazione della Giunta Comunale di Cisterna di Latina n. 135 del 30.06.2015, relativamente ai profili riguardanti i confini

tra le farmacie (non richiesta la sospensione del provvedimento – udienza di merito non ancora fissata)

b) Tar Lazio, Sez. Latina - R.G. 488/2016 – Contestazione Deliberazione del Consiglio Comunale di Fondi n. 25 dell'08.03.2016 ancorché adottata in ottemperanza alla sentenza del Tar Lazio, Sez. Latina, n. 549/2013 che ha statuito l'incompetenza della Giunta Comunale in materia di revisione annullando l'atto di istituzione delle sedi farmaceutiche n. 10 e n. 11 (udienza per la discussione della sospensione del provvedimento fissata all'08.09.2016)

c) Tar Lazio - R.G. 3925/2015 – Contestazione Deliberazione n. 2 del 27.01.2015 della Giunta Comunale di Anzio relativamente alla perimetrazione delle sedi farmaceutiche nn. 13, 14, 15 e 16 inserite nella procedura di concorso straordinario (non richiesta la sospensione del provvedimento – udienza di merito non ancora fissata)

d) Consiglio di Stato - R.G. 10341/2014 - Appello proposto dalla Regione avverso sentenza Tar Lazio n. 7530/2014 che ha accolto il ricorso ed ha annullato gli atti di inserimento della sede farmaceutica vacante di Borgorose (attualmente in gestione provvisoria) nell'elenco di quelle disponibili per il privato esercizio (non richiesta la sospensione della sentenza - non ancora fissata l'udienza di merito)

e) Consiglio di Stato - R.G. 1872/2014 - Appello proposto dalla Regione avverso la sentenza del Tar Lazio, Sez. Latina, n. 578 del 24.06.2013 che ha accolto il ricorso eccependo l'incompetenza della Giunta Comunale all'individuazione delle sedi farmaceutiche e annullando l'atto comunale (non richiesta la sospensione della sentenza - fissata l'udienza per il merito al 20.10.2016)

f) Consiglio di Stato - R.G. 1874/2014 - Appello proposto dalla Regione avverso la sentenza del Tar Lazio, Sez. Latina, n. 599 del 09.07.2013 che ha accolto il ricorso eccependo l'incompetenza della Giunta Comunale all'individuazione delle sedi farmaceutiche e annullando l'atto comunale (non richiesta la sospensione della sentenza - fissata l'udienza per il merito al 20.10.2016)

g) Consiglio di Stato R.G. 1249/2014 - Appello proposto dalla Regione avverso la sentenza del Tar Lazio, Sez. Latina, n. 548 del 14.06.2013 che ha accolto il ricorso eccependo l'incompetenza

della Giunta Comunale all'individuazione delle sedi farmaceutiche e annullando l'atto comunale (non richiesta la sospensione della sentenza - fissata l'udienza per il merito al 20.10.2016);

**CONSIDERATO**, inoltre, che, nell'indicata fase iniziale, sono stati proposti financo n. 2 ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica (non ancora definiti), finalizzati a contestare, più genericamente, la procedura concorsuale (*cf.* prot. n. 34851 del 21.02.2013 e prot. n. 37221 del 26.02.2013);

**TENUTO CONTO** che, in seguito, con determinazione n. G15435 del 03.11.2014, la Regione ha, comunque, approvato la graduatoria degli idonei al concorso in oggetto, come individuati dalla commissione giudicatrice e ha, indi, provveduto all'identificazione dei n. 274 vincitori, corrispondenti al numero delle sedi farmaceutiche poste a concorso;

**TENUTO CONTO**, poi, che, contestualmente, la Regione ha avviato i controlli sulle autocertificazioni rilasciate da tutti i n. 274 vincitori, sia in qualità di singoli che di associati;

**CONSIDERATO** che anche avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria sono stati proposti i seguenti (numerosi) ricorsi (molti dei quali per motivi aggiunti nell'ambito dei precitati giudizi di cui si indica il relativo stato):

- a) Tar Lazio - R.G. 491/2013 (ricorso per motivi aggiunti - udienza di merito fissata al 28.02.2017)
- b) Tar Lazio - R.G. 5993/2012 (ricorso per motivi aggiunti - non ancora fissata l'udienza di merito)
- c) Tar Lazio - R.G. 5995/2012 (ricorso per motivi aggiunti - non ancora fissata l'udienza di merito)
- d) Tar Lazio - R.G. 5996/2012 (ricorso per motivi aggiunti - non ancora fissata l'udienza di merito)
- e) Tar Lazio - R.G. 5985/2012 (ricorso per motivi aggiunti - non ancora fissata l'udienza di merito)
- f) Tar Lazio - R.G. 8480/2015 (ricorso per motivi aggiunti - udienza di merito fissata al 28.02.2017)

- g) Tar Lazio - R.G. 600/2015 (ricorso per contestare sia la graduatoria, sia l'inesistenza e/o nullità del provvedimento di individuazione della sede, con particolare riferimento a quella vacante di Poggio Mirteto – udienza di merito fissata al 28.02.2017)
- h) Tar Lazio - R.G. 16367/2014 (ricorso per motivi aggiunti – udienza di merito fissata al 28.02.2017)
- i) Tar Lazio R.G. 600/2015 (ricorso per contestare la graduatoria udienza di merito fissata al 28.02.2017)
- j) Tar Lazio - R.G. 1791/15 (ricorso per contestare la graduatoria – udienza di merito fissata al 28.02.2017)
- k) Tar Lazio - R.G. 1501/15 (ricorso per contestare la graduatoria – udienza di merito fissata al 28.02.2017)
- l) Tar Lazio - R.G. 8476/15 (ricorso per contestare la graduatoria – udienza di merito fissata al 28.02.2017)
- m) Tar Lazio - R.G. 16498/14 (ricorso per contestare la graduatoria – udienza di merito fissata al 28.02.2017)
- n) Tar Lazio - R.G. 1967/15 (ricorso per contestare la graduatoria – udienza di merito fissata al 28.02.2017)
- o) Tar Lazio - R.G. 2438/15 (ricorso per contestare la graduatoria – udienza di merito fissata al 28.02.2017)
- p) Tar Lazio - R.G. 1260/2015 (ricorso per contestare la graduatoria – udienza di merito fissata al 28.02.2017)
- q) Tar Lazio - R.G. 1232/2015 (ricorso per contestare la graduatoria – udienza di merito fissata al 28.02.2017)
- r) Tar Lazio - R.G. 1634/15 (ricorso per contestare la graduatoria – udienza di merito fissata al 28.02.2017)
- s) Tar Lazio - R.G. 1550/15 (ricorso per contestare la graduatoria – udienza di merito fissata al 28.02.2017)

- t) Tar Lazio - R.G. 1587/15 (ricorso per contestare la graduatoria – udienza di merito fissata al 28.02.2017)
- u) Tar Lazio - R.G. 8481/15 (ricorso per contestare la graduatoria – udienza di merito fissata al 28.02.2017)
- v) Tar Lazio - R.G.1755/15 (ricorso per contestare la graduatoria – udienza di merito fissata al 28.02.2017)
- w) Tar Lazio - R.G. 416/15 (ricorso per contestare la graduatoria – udienza di merito fissata al 28.02.2017);

**ATTESO** che, all’esito dei predetti controlli effettuati sulle autocertificazioni rilasciate dai vincitori del concorso, con determinazione n G12950 del 28.10.2015, la Regione ha rettificato la suindicata graduatoria;

**TENUTO CONTO** che sono stati proposti anche avverso tale provvedimento di rettifica i seguenti n. 4 ricorsi (di cui alcuni per ulteriori motivi aggiunti):

- a) Tar Lazio - R.G. 832/2016 (ricorso ritenuto inammissibile con sentenza 3932/2016)
- b) Tar Lazio - R.G. 5993/2012 (ricorso per motivi aggiunti - non ancora fissata l’udienza di merito)
- c) Tar Lazio - R.G. 5996/2012 (ricorso per motivi aggiunti – non ancora fissata l’udienza di merito)
- d) Tar Lazio - R.G. 16367/2014 (ricorso per motivi aggiunti - udienza di merito fissata al 28.02.2017)

**CONSIDERATO** che, con successiva determinazione- n. G14924 del 02.12.2015, la Regione ha ulteriormente rettificato detta graduatoria per la necessità di correggere un errore materiale riguardante un titolo indicato da un concorrente;

**CONSIDERATO**, altresì, che avverso tale provvedimento sono stati, poi, proposti n. 1 ricorso dinanzi al giudice amministrativo e n. 4 ricorsi straordinari dinanzi al Presidente della Repubblica (n. 3 dei quali poi trasposti al TAR), come di seguito indicati:

- a) Tar Lazio - R.G. 1958/16 (udienza di merito fissata al 28.02.2017)



- b) Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica (cron. n.8274-76716079817-3/76716083463-4 pervenuto il 10.03.2016)
- c) Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica (*cf.* prot. n. 162218 del 29.03.2016 - trasposto al TAR)
- d) Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica (*cf.* prot. n. 141905 del 16. 03. 2016 - trasposto al TAR)
- e) Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica (*cf.* prot. n. 141833 del 16.03.2016 - trasposto al TAR);

**TENUTO CONTO** che, nelle more del relativo giudizio di appello e dell'adozione della connessa sentenza del Tar che aveva sospeso l'inserimento della sede vacante di Borgorose per assenza di adeguata motivazione, con determinazione G01411 del 22.02.2016, la Regione ha confermato detto inserimento fornendo però le ulteriori motivazioni richieste;

**RILEVATO**, tuttavia, che anche avverso tale provvedimento è stato proposto il seguente ricorso:

- a) Tar Lazio - R.G. 5588/2016 (il Tar ha sospeso detto provvedimento con ordinanza n. 2817 del 26.05.2016 – udienza di merito fissata al 07.02.2017);

**CONSIDERATO** che, una volta approvata la graduatoria, la Regione ha avviato le procedure di interpello, finalizzate a consentire ai vincitori del concorso la scelta sulla piattaforma informatica della sedi farmaceutiche per la successiva assegnazione;

**TENUTO CONTO** che, a tale riguardo, secondo la normativa fissata dal Ministero con il citato D.L. 1/2012, ogni concorrente avrebbe dovuto scegliere, in ordine di gradimento e a pena di esclusione, un numero di sedi farmaceutiche pari alla propria posizione in graduatoria (es. il concorrente n. 5 in graduatoria avrebbe dovuto scegliere n. 5 sedi, mentre il concorrente n. 78 avrebbe dovuto scegliere n. 78 sedi e così via fino al concorrente n. 274 che avrebbe dovuto scegliere n. 274 sedi);

**CONSIDERATO**, quindi, che, con determinazione n. G01640 del 26.02.2016, la Regione ha proceduto all'interpello, indicando all'Allegato A, l'elenco delle sole sedi farmaceutiche *sub iudice*, perché oggetto dei ricorsi allora pendenti;

**CONSIDERATO**, altresì, che, con determinazioni n. G03151 del 01.04.2016 e n. G02782 del 23.03.2016, la Regione ha aggiornato detto elenco a fronte di n. 1 ricorso proposto dinanzi al giudice amministrativo e di una istanza per il mancato inserimento di n. 2 giudizi nell'elenco delle sedi di cui all'Allegato A;

**TENUTO CONTO** che, relativamente alle sedi *sub iudice*, nella precitata determinazione n. G01640 del 26.02.2016, è stato disposto che, *“ai fini di ogni opportuna valutazione da parte dei candidati vincitori ....., ognuna delle suddette sedi di cui all'Allegato A sarà assegnata dalla Regione Lazio al candidato che dichiarerà di accettarla sotto condizione risolutiva espressa correlata all'esito del giudizio pendente”*;

**CONSIDERATO**, quindi, che, con la citata determinazione n. G01640 del 26.02.2016, la Regione ha previsto che *“l'assegnazione della sede diventerà definitiva nei confronti del vincitore del presente concorso in corrispondenza del passaggio in giudicato della sentenza comportante esito negativo per l'attuale ricorrente nel giudizio”* e che, *“viceversa, l'assegnazione della sede rilasciata al vincitore del presente concorso decadrà automaticamente in corrispondenza del passaggio in giudicato della sentenza comportante esito positivo per l'attuale ricorrente”*;

**ATTESO**, poi, che altro contenzioso è stato instaurato con l'avvio dell'interpello, essendo stati proposti i seguenti ulteriori ricorsi dinanzi al giudice amministrativo di Latina, per lamentare l'inserimento delle n. 7 sedi di Latina, rispetto alle quali era stato in precedenza altro il ricorso proposto per contestare l'adozione del provvedimento di Giunta Comunale e per richiedere l'ottemperanza della precedente sentenza di accoglimento nel primo grado di giudizio:

- a) Tar Lazio, Sez. Latina - R.G. 242/2016 (accolta la richiesta di sospensione del provvedimento e ordinato l'ottemperanza)
- b) Tar Lazio, Sez. Latina - R.G. 227/2016 (accolta la richiesta di sospensione del provvedimento e ordinato l'ottemperanza)
- c) Tar Lazio, Sez. Latina – R.G 324/2016 (discussa la causa all'udienza del 14.07.2016 ma non ancora conosciuto l'esito);

**ATTESO**, inoltre, che avverso la citata Determina di interpello n. G01640/2016, è stato proposto ennesimo ricorso con richiesta di sospensione cautelare di seguito indicato:

a) Tar Lazio - R.G. 3996/16 (respinta la richiesta di sospensione del provvedimento – udienza di merito fissata al 28.02.2017);

**RISCONTRATO** che, con determinazione n. G08012 del 13.07.2016,. la Regione ha preso atto dei suindicati provvedimenti del Tar Lazio, Sez. Latina e ha sospeso, quindi, l’assegnazione delle sedi di Latina;

**CONSIDERATO** che la Regione ha, comunque, proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendo la sospensione di detti provvedimenti del TAR Lazio, Sez. Latina ( R.G. 5462/2016 – udienza fissata al 30.08.2016);

**TENUTO CONTO** che, all’esito dell’interpello, sono risultate, comunque, scelte n. 200 sedi delle n. 274 sedi (di cui solo n. 2 da vincitori che hanno partecipato in forma singola), così come risultante dalla piattaforma informatica, non avendo tutti i vincitori proceduto alla scelta o avendo alcuni di loro proceduto in modo erroneo ad effettuarla e, per tale ragione, automaticamente esclusi dal sistema;

**RISCONTRATA** la necessità dell’Amministrazione di procedere all’assegnazione delle sedi farmaceutiche oggetto della procedura concorsuale in argomento;

**CONSIDERATO**, tuttavia, che, come emerso dalla narrativa che precede, detta procedura è stata caratterizzata e fortemente condizionata dalla cospicua mole di ricorsi proposti in ogni fase della stessa;

**TENUTO CONTO** che, oltretutto, l’esito del contenzioso insorto a seguito sia dell’iniziale individuazione delle sedi (ivi compreso quello connesso alla contestazione dello strumento deliberativo dei Comuni di Latina e provincia), sia della graduatoria degli idonei potrebbe rideterminare, in tutto o in parte, l’assegnazione finale delle sedi farmaceutiche, che, al momento, deve ritenersi, quindi, condizionata risolutivamente dall’esito sfavorevole dei ricorsi:

**RISCONTRATO**, però, che, in sede di adozione del provvedimento con cui è stato disposto l’interpello per la scelta delle sedi da parte dei vincitori, l’Amministrazione ha stabilito, proprio per le sedi *sub iudice*, che, “*ai fini di ogni opportuna valutazione da parte dei candidati vincitori*” avrebbe assegnato ognuna delle suddette sedi al candidato che avesse dichiarato di accettarla sotto condizione risolutiva espressa correlata all’esito del giudizio pendente;

**CONSIDERATO**, quindi, che, nel momento in cui il vincitore della procedura in oggetto ha proceduto alla scelta della sede farmaceutica sulla piattaforma informatica era senz'altro consapevole del fatto che la scelta della sede *sub iudice* sarebbe stata condizionata dall'esito del giudizio connesso;

**TENUTO CONTO** che, in pendenza del precitato contenzioso insorto, l'esigenza dell'Amministrazione di concludere la procedura concorsuale avviata non può avere luogo a danno dell'Amministrazione stessa, né tantomeno senza garantire la tutela di tutti i vincitori;

**RITENUTO**, dunque, che l'Amministrazione è nella possibilità di procedere con l'assegnazione con riserva delle sedi farmaceutiche, subordinandola all'inoltro alla Regione, da parte del vincitore, del modulo allegato al provvedimento medesimo, firmato per accettazione e recante la dichiarazione di accettazione della sede farmaceutica sotto condizione risoluta espressa, posto che, in difetto, l'assegnazione dovrà intendersi come non intervenuta. Tale modulo dovrà essere inviato entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla data di comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata del presente provvedimento, sempre con il medesimo mezzo ([politicadelfarmaco@regione.lazio.legalmail.it](mailto:politicadelfarmaco@regione.lazio.legalmail.it));

**CONSIDERATO** che il vincitore dovrà dichiarare, quindi, di accettare che l'assegnazione della sede diventerà definitiva nei suoi confronti in corrispondenza del passaggio in giudicato della sentenza comportante esito negativo per gli attuali ricorrenti nei singoli giudizi e che, viceversa, detta assegnazione decadrà automaticamente in corrispondenza del passaggio in giudicato della sentenza comportante esito positivo per i suindicati ricorrenti;

**RITENUTO**, altresì, che, ad ulteriore tutela del vincitore, in sede di dichiarazione, quest'ultimo potrà richiedere una proroga di ulteriori 6 mesi per l'apertura della farmacia nelle more delle risoluzione dei contenziosi pendenti;

**CONSIDERATO**, quindi, che, in caso di accettazione con riserva, sia essa con o senza richiesta di proroga del termine di apertura della farmacia, il vincitore dovrà, infine, dichiarare che nulla e a nessun titolo potrà mai vantare in caso di sfavorevole esito dei giudizi;

**CONSIDERATO**, altresì, che, ai fini dell'assegnazione, con nota prot n. 2385 del 02.04.2015, l'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute ha chiarito che il candidato vincitore (ivi compresi

quelli che hanno partecipato per la gestione in forma associata) in due regioni può divenire titolare di una sola farmacia e deve, pertanto, scegliere in quale Regione accettare la sede assegnata;

**TENUTO CONTO** che nell'occasione, è stato specificato, infatti, dal Ministero che la possibilità di divenire titolare di due sedi farmaceutiche appare chiaramente in contrasto con la vigente normativa in tema di titolarità di farmacie, posto che l'art. 112 del R.D. 1265/1934 dispone che è vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona (*cf.*, in tal senso, anche l'art. 12 della L. 475/1968);

**RITENUTO**, quindi, che, il vincitore del concorso in due diverse regioni dovrà scegliere di quale sede farmaceutica intenderà divenire titolare, dichiarando nel suindicato modulo allegato al presente provvedimento di accettare l'assegnazione consapevole della decadenza della stessa di accertamento di sopravvenuta nuova titolarità di altra sede da parte anche di uno solo dei co-assegnatari in caso di partecipazione in forma associata;

**RIBADITO** che vincitori della procedura concorsuale sono risultati essere in larga parte concorrenti che vi hanno partecipato in associazione;

**TENUTO CONTO**, a tale riguardo, che, in via di principio, l'art. 11, comma 7, del D.L. 1/2012 ha previsto che, *"ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche, gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti"* e che, *"ove i candidati che concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di 10 anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità"*;

**CONSIDERATO**, poi, che, relativamente allo specifico profilo dell'assegnazione ai partecipanti in forma associata, con nota prot. n. 9007 del 23.11.2012, l'indicato Ufficio Legislativo del Ministero ha spiegato che, avendo vinto il concorso, i titolari in forma associata potranno costituire, fermo restando il rispetto del vincolo decennale sopra previsto, una società ai sensi dell'art. 7 della L. 362/1991 e che tale società rileverà unicamente ai fini della gestione, poiché la titolarità, per effetto della richiamata disposizione di legge, resta, congiuntamente, in capo ai soci, in deroga alla fattispecie già prevista dall'art. 7 della citata L. 363/1991;

**RITENUTO**, pertanto che, in caso di partecipazione in forma associata, a fronte dell'assegnazione disposta dalla Regione, l'autorizzazione all'apertura della sede farmaceutica che sarà rilasciata dal Comune dovrà intendersi unica pro indiviso e ad essa verrà applicata la regola che la stessa è strettamente personale e non potrà essere ceduta o trasferita ad altri;

**RITENUTO**, altresì, vietato il cumulo di due o più titolarità in una sola persona, intendendo anche quest'ultima anche quale persona "fisica" formata in modo plurimo, cioè in "gruppo";

**CONSIDERATO**, quindi, che ciascuno dei singoli partecipanti non potrà cedere o trasferire ad altri la propria quota, né potrà essere titolare pro quota o per intero di altre autorizzazioni, a pena di decadenza dell'intera autorizzazione nei confronti anche di tutti gli altri componenti il gruppo, per un periodo di dieci anni;

**RILEVATO**, quindi, che il "gruppo" (di vincitori in forma associata) che sarà autorizzato all'esercizio di una farmacia mediante il presente concorso, potrà concorrere per l'autorizzazione all'esercizio di un'altra, ma decadrà di diritto dalla prima autorizzazione, quando, ottenuta la seconda, non vi rinunzierà con dichiarazione notificata alla Regione entro dieci giorni e che, analogamente, il singolo titolare di un'autorizzazione rilasciata al gruppo mediante il presente concorso potrà concorrere da solo o con altro "gruppo" per l'autorizzazione all'esercizio di un'altra sede di farmacia, ma l'autorizzazione rilasciata con il presente concorso decadrà di diritto nei confronti anche degli altri partecipanti al "gruppo", qualora alla seconda il singolo titolare non rinuncerà con le medesime forme prima riportate;

**CONSIDERATO**, pertanto, che l'assegnazione della sede farmaceutica ai vincitori del concorso è condizionata (*cf.* modulo citato) alla circostanza che ciascuno dei singoli assegnatari si impegni, a pena di decadenza, dall'assegnazione stessa, a:

- non cedere o trasferire ad altri l'autorizzazione ricevuta, per intero o pro quota, con il provvedimento di assegnazione, e ciò per 10 anni nel caso di partecipazione in associazione;
- non cumulare due o più titolarità di farmacia, pro quota o per intero;

**RILEVATO** che, ai fini della gestione associata, i co-assegnatari dovranno costituire una società di persone, optando per una delle tipologie elencate nell'art. 7, comma 1, della L. 362/91, individuando uno tra i co-titolari che assumerà il ruolo di direttore tecnico dell'esercizio

farmaceutico delle relative responsabilità;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 52/1980, il rispetto del divieto di cumulo di due o più titolarità di farmacia sarà rilevato dal Comune al momento della verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità, necessaria per il riconoscimento della titolarità della farmacie;

**CONSIDERATO** che, nei sei mesi successivi alla comunicazione dell'assegnazione della farmacia, gli assegnatari dovranno rimuovere le eventuali situazioni di incompatibilità sussistenti al fine di poter ottenere dal Comune l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio della farmacia e che, diversamente, decadranno dall'assegnazione;

**CONSIDERATO**, inoltre, che, affinché la Regione possa procedere ad una nuova assegnazione della sede farmaceutica, il Comune dovrà comunicare alla Regione:

- l'eventuale mancata apertura della sede assegnata entro il termine di 180 giorni;
- l'eventuale provvedimento comunale di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio e all'apertura della farmacia;

**ATTESO** che il protocollo assegnato alle singole sedi farmaceutiche scelte dal vincitore nella piattaforma informatica è quello generato e inoltrato alla Regione Lazio dal relativo sistema e al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione Regionale ai sensi dell'art 53, comma 5, DPR 445/00;

**CONSIDERATO** che, sulla base delle preferenze espresse in sede di interpello, la candidatura in forma associata di cui al referente PETROSINO Teresa (associati CORONELLA Iolanda e LORENTI Francesca), che risulta collocata al 21° posto in graduatoria, ha accettato la sede n. 10 del Comune di Formia (LT) (*cf*: ricevuta di accettazione prot. n. 000372 - 12-05-2016 - 120 del 12.5.2016);

**RITENUTO**, pertanto, di procedere, con le modalità di accettazione in precedenza indicate, all'assegnazione della sede farmaceutica n. 10 del Comune di Formia (LT) alla candidatura in forma associata così composta:

- referente: PETROSINO Teresa
- associato: CORONELLA Iolanda
- associato: LORENTI Francesca;

**FATTI SALVI** il diritto di terzi e l'esito dei ricorsi citati nella presente determinazione;

**FATTI SALVI**, altresì, gli esiti di ulteriori controlli successivi previsti nel predetto provvedimento di indizione del concorso di che trattasi.

#### DETERMINA

per quanto espresso in premessa, che si intende integralmente riportato

1. di assegnare, con riserva, la sede farmaceutica n. 10 del Comune di Formia (LT) ai partecipanti in forma associata collocata al 21° posto in graduatoria, così composta:

- referente: PETROSINO Teresa
- associato: CORONELLA Iolanda
- associato: LORENTI Francesca;

2. di stabilire che, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento, il suindicato referente deve inoltrare, a mezzo di posta elettronica certificata, la dichiarazione di accettazione espressa con riserva dell'assegnazione, sottoscritta da tutti i componenti dell'associazione, con i contenuti indicati nelle premesse, come riportati nel modulo allegato al presente provvedimento, il quale deve intendersi parte integrante dello stesso;

3. che detta assegnazione è condizionata alle seguenti circostanze:

- a. all'esito positivo delle verifiche antimafia, di cui al decreto legislativo 6.9.2011, n. 159 (codice antimafia), accertate da parte del Comune preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione;
- b. che ciascuno dei singoli assegnatari si impegna, a pena di decadenza dall'assegnazione, a non cedere o trasferire ad altri, per intero o pro quota, l'autorizzazione ricevuta con il provvedimento di assegnazione per il periodo di 10 anni, nonché a non cumulare, per intero o pro quota, due o più titolarità di farmacia;
- c. al passaggio in giudicato della sentenza comportante esito negativo per gli attuali ricorrenti nei singoli giudizi e, corrispettivamente, alla decadenza automatica in corrispondenza del passaggio in giudicato della sentenza comportante esito positivo per i ricorrenti.

4. di dare atto che le verifiche antimafia, di cui al decreto legislativo 6.9.2011, n. 159 (codice



antimafia), saranno effettuate dal Comune preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione;

5. di dare atto che il rispetto del divieto di cumulo di due o più titolarità di farmacia è rilevato dal Comune al momento della verifica dell'insussistenza delle cause di incompatibilità, necessaria per il riconoscimento della titolarità delle farmacie;

6. di dare atto che nei sei mesi successivi alla comunicazione dell'avvenuta assegnazione della sede, al fine di poter ottenere dal Comune l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio della farmacia, gli assegnatari dovranno rimuovere le eventuali situazioni di incompatibilità sussistenti, pena la decadenza dall'assegnazione;

7. di stabilire che, al fine di consentire che la Regione possa procedere ad una nuova assegnazione della sede farmaceutica, il Comune dovrà comunicare alla Regione stessa:

- l'eventuale mancata apertura della sede assegnata entro il termine di sei mesi (fatta salva la richiesta di proroga di cui all'allegato modulo)

- l'eventuale provvedimento comunale di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio e all'apertura della farmacia;

8. di dare atto che, se in qualunque momento successivo all'assegnazione della sede emerge il cumulo di due o più titolarità di farmacia in capo ad un assegnatario, l'assegnatario stesso – e i co-assignatari della medesima sede in caso di partecipazione in forma associata – decadono dall'assegnazione della sede data con il presente concorso;

9. di stabilire che entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR Lazio del presente provvedimento, i partecipanti in forma associata dovranno produrre, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.P.R. 21.8.1971, n. 1275, la ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale sul c/c n. 63101000 intestato a: Regione Lazio - Tasse di concessione regionali, per l'importo riportato nella tabella di cui al link del sito regionale [http://www.regione.lazio.it/rl\\_tributi/?vw=tab&id=64](http://www.regione.lazio.it/rl_tributi/?vw=tab&id=64) ;

10. di comunicare il presente provvedimento, a mezzo di posta elettronica certificata, al referente dell'associazione assegnataria, al Comune di Formia e all'Azienda Sanitaria Locale Latina.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio e nel sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)

IL DIRETTORE  
(dr. Vincenzo Panella)

ALLEGATO: MODULO DI ACCETTAZIONE SEDE ASSEGNATA

Alla REGIONE LAZIO  
Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali  
Area Risorse Farmaceutiche  
Via R. Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 ROMA  
[politicadelfarmaco@regione.lazio.legalmail.it](mailto:politicadelfarmaco@regione.lazio.legalmail.it)

-----

Io sottoscritto Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Luogo di nascita \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

Indirizzo di residenza \_\_\_\_\_

Documento d'identità valido \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

**(da allegare in copia obbligatoriamente)**

e

Io sottoscritto Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Luogo di nascita \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

Indirizzo di residenza \_\_\_\_\_

Documento d'identità valido \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

**(da allegare in copia obbligatoriamente)**

e

Io sottoscritto Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Luogo di nascita \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

Indirizzo di residenza \_\_\_\_\_

Documento d'identità valido \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

**(da allegare in copia obbligatoriamente)**

e

Io sottoscritto Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Luogo di nascita \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

Indirizzo di residenza \_\_\_\_\_

Documento d'identità valido \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

**(da allegare in copia obbligatoriamente)**

e

Io sottoscritto Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Luogo di nascita \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

Indirizzo di residenza \_\_\_\_\_

Documento d'identità valido \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

**(da allegare in copia obbligatoriamente)**

### **Dichiaro\dichiariamo**

1. di accettare che l'assegnazione della sede diventerà definitiva in corrispondenza del passaggio in giudicato della sentenza comportante esito negativo per i ricorrenti in tutti i giudizi proposti nei confronti della Regione Lazio relativamente alla procedura concorsuale indetta con determinazione n. B07698 del 18.10.2012 e ss.mm.ii. e che, viceversa, detta assegnazione decadrà automaticamente in corrispondenza del passaggio in giudicato della sentenza comportante esito positivo per i suindicati ricorrenti;
2. che nulla e a nessun titolo, neppure in caso di eventuale richiesta di proroga all'apertura della farmacia di cui appresso, potrà\potremo mai vantare in caso di sfavorevole esito dei giudizi;
3. di accettare l'assegnazione della sede consapevole\i della decadenza della stessa in caso di accertamento di sopravvenuta nuova titolarità di altra sede da parte anche di uno solo dei co-assegnatari.

I sottoscritti assegnatari **CHIEDONO/NON CHIEDONO** (depenare la voce che non interessa) di avvalersi della proroga di ulteriori 6 mesi del termine di 6 mesi per l'apertura della farmacia nelle more delle risoluzione dei contenziosi.

Si informa che, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il presente procedimento e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione. Il titolare del trattamento è la Regione Lazio.

Consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000, artt. 46, 47, 75 e 76) confermo che quanto ho dichiarato è vero.

Data \_\_\_\_\_ Firma del richiedente \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Firma del richiedente \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Firma del richiedente \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Firma del richiedente \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Firma del richiedente \_\_\_\_\_